



UNIVERSITÀ  
CAMPUS  
BIO-MEDICO  
DI ROMA

## DECRETO DEL RETTORE

*Anno Accademico 2022/2023*

n. 436 del 16/11/2022

### REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

#### IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- Vista** la delibera del Senato Accademico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 19 Ottobre 2022 concernente il Regolamento del Consiglio degli Studenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** la delibera del Comitato di Amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 27 Ottobre 2022 concernente il Regolamento del Consiglio degli Studenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Ritenuto** necessario emanare il suindicato Regolamento;

#### DECRETA

È emanato il Regolamento del Consiglio degli Studenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma il cui testo, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante, in sostituzione di quello precedentemente in vigore.

Il Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del presente Decreto.

Roma, 16 novembre 2022

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Dott. Andrea Rossi

Il Rettore  
Prof. Eugenio Guglielmelli



## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

### Art. 1

#### *Consiglio degli Studenti*

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto il Consiglio degli Studenti è costituito dai Rappresentanti di ciascun Corso di Studio eletti secondo le modalità previste dal Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli studenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
2. Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il rappresentante degli studenti per il Nucleo di Valutazione.
3. Il Presidente, il Vice Presidente ed il rappresentante degli studenti per il Nucleo di Valutazione restano in carica due anni accademici e possono essere rinnovati una sola volta, se rieletti. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.
4. Il Consiglio degli Studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli Organi e delle strutture dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito UCBM), nonché funzioni di coordinamento rispetto all'attività dei Rappresentanti degli studenti di ciascun Corso di Studio.

### Art. 2

#### *Presidente del Consiglio degli Studenti*

1. Entro il mese successivo alla costituzione del Consiglio degli Studenti il decano, identificato nello studente Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione all'UCBM o, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica, ha l'obbligo di convocare il Consiglio per l'elezione del Presidente. In difetto, trascorso il mese suindicato, il Rettore o suo delegato procede alla convocazione del Consiglio degli Studenti.
2. Il Presidente del Consiglio degli Studenti è eletto a scrutinio palese per alzata di mano con preferenza unica dai componenti del Consiglio degli Studenti nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni.
3. Tutti i Consiglieri possono candidarsi alla Presidenza del Consiglio degli Studenti.
4. È eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.  
In caso di mancata elezione del Presidente nella prima votazione il decano convoca il Consiglio degli Studenti in seconda seduta, da svolgersi entro due giorni dalla prima, per effettuare una nuova votazione. In seconda convocazione è eletto Presidente il candidato che ottiene i due terzi dei voti degli aventi diritto.
5. Il Presidente del Consiglio degli Studenti partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Senato Accademico in seduta allargata per gli argomenti all'ordine del giorno previsti dal Regolamento Generale di Ateneo.
6. Il Presidente del Consiglio degli Studenti, se convocato, partecipa alle riunioni del Presidio della Qualità con diritto di parola e di proposta su temi di interesse degli studenti.



7. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti, lo convoca, dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori.
8. Il Presidente redige l'ordine del giorno, guida la discussione secondo il presente Regolamento, concede la facoltà di parola, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle discussioni e delle votazioni e ne annuncia il risultato.
9. Il Vice Presidente è eletto secondo le stesse modalità del Presidente del Consiglio degli Studenti.
10. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

### Art. 3

#### *Cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio degli Studenti*

1. Il Presidente del Consiglio degli Studenti può ricevere mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
2. La mozione di sfiducia di cui al precedente comma deve pervenire al Presidente in forma scritta.
3. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio degli Studenti entro sette giorni dalla ricezione della mozione di sfiducia.
4. La mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio degli Studenti è valida se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.  
In tal caso il Presidente decade e l'adunanza è sciolta. Gli effetti della decadenza dalla carica di Presidente si estendono a tutti gli incarichi conferiti dal Presidente, quali l'incarico di Vice Presidente ed eventuali deleghe.
5. L'incarico di Presidente viene conferito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

### Art. 4

#### *Rappresentante degli Studenti per il Nucleo di Valutazione*

1. Al termine delle procedure di elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio degli Studenti si procede alla elezione del Rappresentante degli Studenti per il Nucleo di Valutazione con le stesse modalità di elezione del Presidente.
2. Tutti i Consiglieri possono candidarsi alla carica di Rappresentante degli Studenti per il Nucleo di Valutazione ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente.
3. Il Rappresentante degli Studenti per il Nucleo di Valutazione è componente del Nucleo di Valutazione e partecipa alle attività secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo dell'UCBM.

### Art. 5

#### *Rappresentanti degli studenti nei Gruppi AQD e nelle Commissioni Paritetiche*

1. Al termine delle procedure di elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Rappresentante degli Studenti per il Nucleo di Valutazione si procede con la nomina dei rappresentanti degli studenti nei gruppi AQD dei corsi di studio e nelle Commissioni Paritetiche docenti-studenti.



2. I due Consiglieri eletti in ciascun corso di Laurea e Laurea Magistrale si candidano ad una delle due cariche di cui al comma 1 del presente articolo in ragione del corso di studi per il quale sono stati eletti.
3. I due Consiglieri eletti per il primo triennio dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico si candidano ad una delle due cariche di cui al comma 1 del presente articolo in ragione del corso di studi per il quale sono stati eletti.
4. I due Consiglieri eletti per gli anni successivi al terzo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico si candidano ad una delle due cariche di cui al comma 1 del presente articolo in ragione del corso di studi per il quale sono stati eletti.
5. Le elezioni dei rappresentanti nei gruppi AQD dei corsi di studio e nelle Commissioni Paritetiche docenti-studenti si svolgono con le stesse modalità di elezione del Presidente disciplinate dal presente Regolamento.
6. In caso di mancato accordo, l'incarico di rappresentanza nei Gruppi AQD dei Corsi di Studio viene svolto dal primo eletto, l'incarico di rappresentanza nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti viene svolto dal secondo eletto.

#### Art. 6

##### *Diritti dei Consiglieri*

1. È diritto di ogni Consigliere:
  - intervenire su qualsiasi argomento all'ordine del giorno;
  - presentare proposte all'attenzione del Consiglio.
2. Qualsiasi proposta, mozione, parere o relazione portata da uno o più Consiglieri all'attenzione del Consiglio degli Studenti, può essere votata solo se inserita nell'ordine del giorno o se approvata all'unanimità.

#### Art. 7

##### *Disciplina dei Consiglieri*

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
3. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola.
4. Nel caso in cui il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta, previo parere del Consiglio degli Studenti e purché ciò non determini la scadenza di termini perentori.

#### Art. 8

##### *Cessazione dalla carica di Consigliere*

1. I componenti del Consiglio degli Studenti sono dichiarati decaduti dall'incarico, con cessazione delle relative funzioni, a seguito di:
  - a) tre assenze non giustificate alle riunioni del Consiglio degli Studenti;
  - b) assenze a più della metà delle sedute del Consiglio degli Studenti svolte nel corso di un



- anno di mandato (nel computo non si tiene conto delle sedute straordinarie e delle sedute convocate dal Presidente con procedura di urgenza);
- c) comportamenti gravi nell'esercizio delle funzioni.
  2. La decadenza dall'incarico è rilevata d'ufficio dal Presidente del Consiglio degli Studenti che lo comunica per iscritto al Consigliere decaduto e ai competenti Uffici di Ateneo.
  3. Il seggio vacante a seguito di decadenza del Consigliere viene assegnato ai sensi del Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli studenti dell'UCBM.

#### Art. 9

##### *Svolgimento delle sedute del Consiglio degli Studenti*

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale (in prima convocazione pari alla maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati – in seconda convocazione pari ad almeno un terzo degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati).  
L'assenza è considerata giustificata solo in caso di motivato preavviso.
3. Qualora, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, non risulti il numero legale il Presidente dichiara deserta la seduta. Nel verbale devono essere indicati i Consiglieri intervenuti.
4. Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, il Presidente dell'UCBM, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, il Rettore, il Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato, i Delegati di Corso di Studio, i Presidi delle Facoltà Dipartimentali o chiunque abbia un rapporto di servizio o di ufficio con l'Università qualora lo richiedano esigenze di approfondimento o di chiarimento dei temi trattati.
5. Le richieste di invito dei soggetti di cui al comma 4, formulate da parte di un terzo dei Consiglieri, devono essere inoltrate al Presidente del Consiglio degli Studenti in forma scritta con allegate le firme dei Consiglieri.

#### Art. 10

##### *Trattazione dell'Ordine del Giorno*

1. Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione dell'ordine del giorno. Tale proposta si intende accolta se non vi sono obiezioni.
2. Se un Consigliere si oppone o propone un diverso ordine di trattazione, si procede ad una votazione per alzata di mano.
3. I Consiglieri che intendono intervenire su un argomento all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
4. A nessuno è consentito interrompere chi parla tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento.
5. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.



## Art. 11

*Votazione*

1. Dichiarata chiusa dal Presidente la discussione sull'argomento all'ordine del giorno si passa, se necessario, alle operazioni di voto.
2. Quando siano stati proposti degli emendamenti questi vengono votati per primi. Esauriti gli emendamenti si passa alla votazione della proposta nel suo complesso.
3. Il voto si esprime in maniera palese, per alzata di mano. Il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e degli astenuti deve essere indicato nel verbale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Terminata la votazione il Presidente ne proclama l'esito.
5. Ogni parere, relazione o proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

## Art. 12

*Processi verbali*

1. Il verbalizzante incaricato dal Consiglio degli Studenti prende nota sommaria degli interventi, riportando a verbale il nome degli intervenuti e un sunto degli interventi in quanto necessario a giustificare la decisione finale.
2. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornisce il testo scritto al verbalizzante entro il termine della seduta.
3. Ogni componente può richiedere in qualunque momento di rileggere il testo del verbale.
4. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti.
5. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Consigliere anagraficamente più anziano fra i presenti.
6. Il verbale della riunione, di norma, viene letto e approvato seduta stante. Diversamente il verbale è messo a disposizione dei Consiglieri almeno un giorno prima della seduta successiva del Consiglio degli Studenti ed è approvato qualora non siano presentate osservazioni o rilievi.
7. I processi verbali sono depositati e archiviati a cura del Presidente presso il competente Ufficio dell'Università.

## Art. 13

*Entrata in vigore del Regolamento*

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del relativo Decreto Rettorale di emanazione.

